Gabriele Lanza
Architetto

Via Luccoli, 26 – 16123 Genova
T.010.2469537 – C.349.3257.263
e-mail: lanza@studioarchitettolanza.it
P.E.C.: gabriele.lanza@archiworldpec.it
CF: LNZGRL64M05H126J – P.I.:01221620097

Ordine Architetti P.P.C. Provincia di Savona n° 449

Genova, 25.10.2024

Comuni di Altare e Quiliano. Realizzazione e gestione di un parco eolico denominato "Forte Baraccone", ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e degli artt. 28 e 29 della L.R. 16/2008. Autorizzazione Unica. Conferenza di Servizi. Richiedente: Ditta AEvento s.r.l.

Provincia Savona: Classifica 002.013.009 – Fascicolo 000012/2011

Autorizzazione Unica Provinciale (AUP) n. 3719/2016

V316 – Procedura di VIA regionale per il progetto relativo alla realizzazione del parco eolico denominato Forte Baraccone nei comuni di Altare e Quiliano (SV).

Pronuncia di VIA positiva - DGR n. 434 del 27/3/2015.

Proponente: Ditta AEvento S.r.l.

LISTA DI CONTROLLO PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE DI IMPIANTI EOLICI
Ex art. 6, comma 9/9bis, D.lgs. 152/2006
(Decreto DVA MATTM n. 48 del 5/0/2018)

PROGETTO DI VARIANTE MIGLIORATIVA NON SOSTANZIALE LEGATO A ADEGUAMENTI TECNICI TALI DA NON COMPORTARE IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E NEGATIVI, CONSEGUENTE ALL'APPLICAZIONE DEL D.L. 77/2021 - Art. 32 "Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering"

Denominazione del progetto di modifica/estensione/adeguamento tecnico

Realizzazione e messa in esercizio di impianto eolico denominato "Forte Baraccone" con connessione alla rete elettrica nei Comuni di Altare e Quiliano (SV). Variante migliorativa non sostanziale conseguente all'applicazione del D.L. 77/2021 art. 32, con modifiche e adeguamenti tecnici volti ad assicurare la logistica all'interno del parco eolico in misura minima tali da non determinare impatti ambientali significativi e negativi.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

La presente ha lo scopo di descrivere le principali caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali del progetto in relazione a modifiche e adeguamenti tecnici - con riguardo alla variazione della

potenza (MW) complessiva dell'impianto esistente e dei singoli aerogeneratori - di quanto approvato con A.U. Provinciale n. 3719/2016, finalizzate a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, in ragione della presupposta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi che dette variazioni possono determinare.

L'esposizione intende altresì descrivere – nell'ambito di dette variazioni e adeguamenti - le attività in fase di cantiere (con definizione delle aree temporaneamente impegnate) e la situazione ambientale in fase di esercizio degli impianti (con definizione delle aree definitivamente impegnate) in riferimento alle tecnologie e le modalità realizzative/soluzioni progettuali finalizzate a minimizzare le interferenze con le eventuali aree sensibili.

PREMESSA

La presente intende mettere in evidenza le variazioni e adeguamenti di quanto approvato in sede di Autorizzazione Unica Provinciale (AUP) n. 3719/2016, a seguito di procedura di VIA regionale che si è conclusa con pronuncia di VIA positiva - DGR n. 434 del 27/3/2015.

Il progetto di realizzazione e gestione del parco eolico denominato "Forte Baraccone", redatto ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e degli artt. 28 e 29 della L.R. 16/2008, prevede la realizzazione di un parco eolico costituito da n. 3 aerogeneratori nel tratto compreso tra il Forte Baraccone e il Colle del Termine, in conformità al progetto assentito dalla Conferenza di Servizi, fermo restando l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni di legge, di regolamento o di strumentazione pianificatoria in vigore o applicabili in via di salvaguardia nel pieno rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri espressi nel corso del procedimento e allegati all'Atto Dirigenziale di Autorizzazione sopra citata, costituenti parte integrante e sostanziale del provvedimento.

Nello specifico, la presente intende rispondere in merito alla Lista di controllo per la valutazione preliminare di IMPIANTI EOLICI (Ex art. 6, comma 9 / 9bis, D.lgs. 152/2006 - Decreto DVA MATTM n. 48 del 5/2/2018), esponendo gli intenti che la società AEvento – proponente dell'iniziativa – ritiene sviluppare nell'ambito della realizzazione del parco eolico, affinché il Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile della Regione Liguria possa valutare le proposte di variante che, in considerazione della natura, dell'entità e della corrispondenza a normative vigenti in materia, possano essere ritenute di carattere non sostanziale in quanto legate a adeguamenti tecnici tali da non comportare impatti ambientali significativi e negativi, e - per certi aspetti che vengono di seguito illustrati – anche migliorative nell'ambito del contesto generale.

Sulla base di quanto di appresso esposto, con riguardo anche alla documentazione legata alla Lista di Controllo, la società AEvento attende la valutazione delle proposte da parte del Settore Regionale affinché il procedimento di cui trattasi possa concludersi con l'esclusione del progetto dalla Valutazione ambientale in ragione dei contenuti.

Ai sensi dell'Art. 6 commi 9 e 9bis è infatti possibile, in caso di modifiche, estensioni o adeguamenti finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali di progetti elencati negli allegati III e IV del D.lgs. 152/2006 (art 6 c9) oppure in caso di modifiche, estensioni, adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportano impatti significativi e negativi di progetti anche già autorizzati

elencati negli allegati III e IV del D.lgs. 152/2006 (art 6 c9 bis), proporre istanza di Valutazione preliminare, presentando una Lista di controllo secondo le modalità definite all'art. 6 comma 9 del D.lgs. 152/2006.

Per una migliore interpretazione degli intenti, la descrizione contempla:

- Le varianti che la AEvento S.r.l. intende apportare al progetto in adeguamento a quanto definito D.L. 77/2021 "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (G.U. 31.05.2021, n. 129)*" riguardo le norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering, che all'art. 32 definisce che "*non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati*".
- Le varianti che la AEvento S.r.l. intende apportare al progetto, in quanto considerate migliorative delle prestazioni ambientali e pertanto riconducibili a quelle di cui all'art. 6 comma 9 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale, prevedono di adottare una soluzione alternativa alla viabilità infraparco - approvata in sede di A.U. Si tratta dell'alternativa alla strada che collega il percorso di crinale con il sito dove è prevista l'installazione dell'aerogeneratore AE_03, impiegando una strada esistente – ubicata poco a valle - le cui caratteristiche attuali (dimensione, raggi curvatura, pendenza, ecc.) consentono, attraverso interventi non invasivi, di adeguarla per il transito dei mezzi di trasporto dei componenti dell'impianto, riducendo al minimo gli interventi e di conseguenza gli impatti sull'ambiente. La viabilità approvata – sulla quale non viene più previsto il transito dei mezzi pesanti – manterrà il medesimo tracciato esistente senza essere necessario allargarne la sede in quanto funzionale al transito dei soli mezzi di supporto al cantiere, le cui dimensioni non richiedono modificazioni sostanziali del tragitto, né una stratigrafia necessaria – invece - per i mezzi pesanti. Detto percorso manterrà comunque l'interramento del cavidotto di collegamento dell'impianto con la cabina di consegna, come approvato in A.U. e già definito con e-distribuzione.

Per loro natura e rilevanza, si ritiene che le modifiche progettuali di cui sopra e contemplate nella presente esposizione, possano essere riconducibili a condizioni non sostanziali, valutato che non danno luogo a impatti ambientali significativi e negativi, in quanto ascrivibili alle casistiche di cui art. 6, comma 9/9bis del D.lgs. 152/2006.

In ragione dell'effettivo contenuto, dette variazioni possono addirittura considerarsi migliorative rispetto al layout approvato in sede di AU, in quanto prevedono la diminuzione del numero degli aerogeneratori concessi e di conseguenza la riduzione delle opere edili e cantieristiche, oltre che di movimento di terreno e interventi in generale, compresi quelli infrastrutturali.

Relativamente alle intenzioni della società AEvento di modificare il progetto approvato, uniformando gli impianti a quelli di nuova generazione già installati in altri siti eolici in zone limitrofe, a seguito di colloqui con funzionari del Dipartimento Ambiente (VIA) della Regione Liguria, nel marzo 2021 la medesima società aveva inviato una mail al Settore Regionale in cui richiedeva parere in merito all'applicazione del Decreto "semplificazioni" n. 76/2020 che introduceva l'articolo 6 bis con adempimenti previsti dal DM n.152, in base al quale veniva precisato che "*non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie: a) impianti eolici – interventi consistenti nella sostituzione della tipologia del rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento*". Per quanto sopra, il Settore VIA della Regione aveva risposto in merito alla richiesta avanzata dalla AEvento s.r.l. confermando la non necessità di valutazioni ambientali qualora venisse realizzato un intervento o una modifica ad impianti eolici consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento. Tale esclusione è confermata dalla conversione in legge del D.L. 76/2020 (L. 120/2020).

Successivamente, dopo l'entrata in vigore del Decreto "Semplificazioni bis" n. 77/2021 che all'art. 32 introduceva le norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering, apportando modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, specificando che "*non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati […] i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente*", inserendo altresì al comma 3 le definizioni di cui ai commi 3-bis, ter e quater, nella mail del febbraio 2022 la AEvento s.r.l. ribadiva al Settore VIA l'intenzione di voler modificare la configurazione del parco eolico nel rispetto di quanto stabilito al citato DL 77/2021. In seguito a ciò, presi contatti con il Settore VIA della Regione, è stato convenuto di procedere con la presentazione della "lista di controllo" di cui la presente è parte integrante.

COMPENDIO DEI TITOLI AUTORIZZATIVI RILASCIATI

A riepilogo, si citano di seguito i titoli autorizzativi cui fa riferimento la pratica in oggetto.

Con Provvedimento Dirigenziale n. 3719 del 24/11/2016 ad oggetto "*Comuni di Altare e di Quiliano - Realizzazione e gestione di un parco eolico denominato "Forte Baraccone", ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 387/2003 e degli artt. 28 e 29 della L.R. 16/2008 - Autorizzazione Unica - Conferenza di servizi - Richiedente: ditta AEvento S.r.l..",* la Provincia di Savona - Settore Direzione Generale - Servizio Procedimenti Concertativi, ha rilasciato alla ditta AEVENTO s.r.l., l'Autorizzazione Unica Provinciale per la realizzazione e la gestione del parco eolico di cui trattasi.

Il progetto di cui sopra è stato sottoposto a procedura di VIA regionale n. V316 che si è conclusa con la Pronuncia di VIA positiva di cui alla DGR n. 434 del 27/3/2015.

Riguardo l'efficacia del titolo autorizzativo, con PD n. 2009 del 27/07/2023, la Provincia di Savona ha rilasciato alla AEvento s.r.l. la V proroga della sopra citata AUP 3719/2016 per la realizzazione e la gestione del parco eolico in oggetto indicato; con nota prot. n. 68411 del 21/12/2023 la Società AEvento S.r.l. ha comunicato alla Provincia di Savona di volersi avvalere della proroga di due anni della data di inizio ed ultimazione lavori, pertanto sino al 28/07/2026 e con successiva nota prot. n. 26092 del 30/05/2024 la Società AEvento ha comunicato di volersi avvalere della proroga di trenta mesi della data di inizio ed ultimazione lavori, richiedendo formale presa d'atto da parte della Provincia medesima. A seguito di quanto sopra, la Provincia di Savona ha provveduto a trasmettere alla AEvento s.r.l. il PD n. 2244 del 05/08/2024 in cui dispone di prendere atto della comunicazione di volersi avvalere della proroga di inizio e fine lavori per un periodo pari a 30 mesi come da comunicazione inoltrata dal legale rappresentante della Società AEvento alla Provincia di Savona in data 30/05/2024, acquisita in pari data al prot. n. 26092 ai sensi dell'art. 10-septies della L.51/2022 e s.m.i.; che il termine per l'inizio lavori è fissato alla data del 28/01/2027 e che il termine per l'ultimazione alla data del 28/01/2030. Nello stesso documento la Provincia di Savona specifica che la presa d'atto è condizionata all'acquisizione da parte del proponente della proroga della V.I.A. di cui alla D.G.R. n. 434 del 27/03/2015.

Per quanto sopra, si precisa che la Regione Liguria, Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, Vice Direzione Generale Sviluppo per la Transizione Ecologica, Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile, con nota prot. n. 2023-0138076 del 03/02/2023, ad oggetto: "*V316 – Procedura di VIA regionale per il progetto relativo alla realizzazione del parco eolico denominato Forte Baraccone nei comuni di Altare e Quiliano (SV). Pronuncia di VIA positiva - DGR n. 434 del 27/3/2015. Proponente: Ditta AEvento S.r.l. - Richiesta di proroga della validità della pronuncia di VIA*", ha comunicato che il nuovo termine entro cui il parco eolico dovrà essere realizzato è il 27/03/2026, ricordando che dovranno essere ottemperate e rispettate le prescrizioni impartite nel provvedimento e che, qualora si prevedesse il mancato rispetto del termine del 27/3/2026, il Proponente potrà inviare al Settore scrivente una ulteriore richiesta di proroga motivata e precedente il termine di riferimento.

RICHIAMI ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA, IN RELAZIONE ALLE PREVISTE MODIFICHE, ADEGUAMENTI TECNICI E VARIANTI PROGETTUALI - REPOWERING

Le modifiche, gli adeguamenti tecnici e le varianti progettuali di cui trattasi, sono conseguenti al proposito da parte della Società AEvento di volersi avvalere e adeguarsi a quanto prevede il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con riguardo all'art. 32 relativamente agli impianti eolici, che reca a norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering.

Il citato articolo 32 è contenuto nella Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, Titolo I - Transizione ecologica e accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico, Capo VI - Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili.

In particolare, facendo riferimento alle modificazioni apportate all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, l'art. 32 comma 1 specifica che al sopraccitato articolo 5 del D.lgs. 28/2011 sono apportate modificazioni e a riguardo - alla lettera a) - il medesimo art. 32 comma 1 definisce che: "[…] ***Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11 <<del D.lgs. 28/2011>>, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Fermi restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché' il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente***".

Il sopraccitato art. 6, comma 11 specifica che: "*La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida da adottare ai sensi dell'art. 12, comma 10 del D.lgs. 29/12/2003 n.387, continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti*".

Sempre all'art. 32 del citato DL 77/2021, e in riferimento all'articolo 5 del D.lgs. 28/2011, viene specificato che, dopo il comma 3, sono inseriti i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dove vengono chiariti i parametri da rispettare - limiti entro i quali viene stabilita la "non sostanzialità" delle modifiche e/o variazioni apportate sui progetti, come di seguito precisato:

3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

3-ter. Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

*a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);*

*b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:*

1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;

2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

3) d2: diametro nuovi rotori;

4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.

3.quater. Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" h2 raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende:

per gli aerogeneratori di cui alla lettera a) del comma 3-ter, due volte e mezza l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e, per gli aerogeneratori di cui alla lettera b) del citato comma 3-ter, il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente».

1-bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori

In merito a quanto sopra e alla sua efficacia, si precisa che le norme di cui agli artt. 4 e ss. del D.lgs. n. 28/2011 (recanti le norme per le varianti non sostanziali), così come introdotte dal DL Semplificazioni, non sono recentemente cambiate e risultano tutt'ora vigenti, come confermato dal legale della AEvento cui la medesima ha richiesto parere.

VALUTAZIONI SULLE MODIFICHE, ADEGUAMENTI TECNICI E VARIANTI PROGETTUALI IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

Prima di introdurre la descrizione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali del progetto riguardo le variazioni e il rispetto dei parametri o limiti richiamati nella normativa di cui all'art. 32 del DL 77/2021, è fondamentale precisare che l'area d'intervento all'interno della quale vengono previste le modifiche, gli adeguamenti tecnici e le varianti progettuali, rispetta i limiti territoriali contemplati nell'Autorizzazione Unica di cui al Provvedimento Dirigenziale n. 3719 del 24/11/2016, e mantiene pressoché inalterato il layout generale come contemplato negli elaborati alla medesima legati. Inoltre, si prevede la riduzione del numero degli aerogeneratori – dai 3 approvati a 2.

Sulla base delle definizioni e delle previsioni di progetto, quanto la società AEvento propone rientra nei limiti di cui al citato art. 32, che cita: "*Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11 <<del D.lgs. 28/2011>>, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati*".

Resta inteso il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché' il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori.

La norma stabilisce altresì che "*i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente*".

Tornando alle definizioni dei parametri indicati all'art. 32 del DL 77/2021, e riguardo al comma 1 lettera b) che fissa le definizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, inseriti dopo il comma 3 dell'articolo 5 del D.lgs. 28/2011, facendo riferimento al progetto di variante e con lo scopo di evidenziare che le variazioni che la società AEvento intende apportare al progetto medesimo rientrano nei limiti entro i quali è stabilita la "non sostanzialità", vengono di seguito analizzate una ad una le definizioni di cui ai citati commi e calcolati i parametri che la norma indica come termine di raffronto (autorizzato/variante) e che devono pertanto essere rispettati.

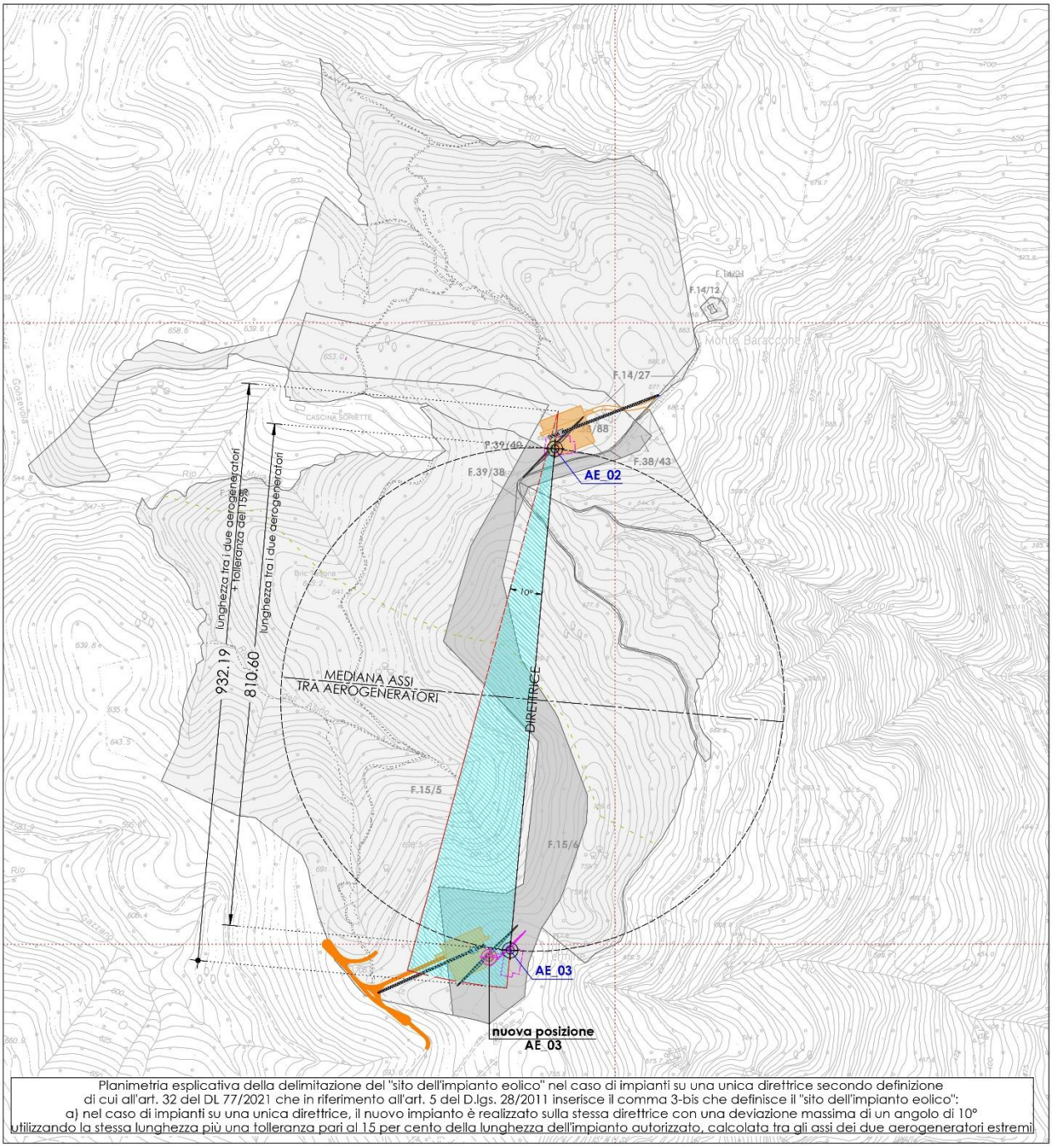
Conformità con quanto stabilito al comma 3-bis

Relativamente alla definizione del comma 3-bis, in rapporto al layout del progetto autorizzato che prevede tre aerogeneratori, ma di cui si prevede di sopprimere l'aerogeneratore AE_04, è ragionevole tenere conto di quanto indicato alla lettera a) che contempla "impianti su una unica direttrice" - in quanto vengono di fatto conservati i due aerogeneratori AE_02 e AE_03, tra loro ubicati per l'appunto su una unica direttrice.

La proposta di variante vede l'esigenza di traslare – in misura minima rispetto all'estensione del parco eolico approvato – l'ubicazione dell'aerogeneratore AE_03 in posizione leggermente ribassata rispetto al crinale dove era invece prevista l'installazione del medesimo impianto. Questa circostanza permette di raggiungere più facilmente l'area della piazzola di montaggio, evitando di intervenire sul crinale e sfruttando parte del versante poco acclive, riducendo gli interventi di sbancamento nella fase di cantiere funzionali alla predisposizione della piazzola di montaggio.

Fermo restando l'ubicazione dell'aerogeneratore AE_02 che conserva le coordinate di quello approvato, l'aerogeneratore AE_03 viene previsto posizionato ad una distanza lineare di circa 35 metri rispetto al luogo di origine. Tale traslazione avviene all'interno del terreno di proprietà della società AEvento, nello spazio come definito al comma 3-bis che circoscrive il "sito dell'impianto eolico".

Trattandosi di due impianti allineati su una unica direttrice - nella piena osservanza della definizione di cui al comma 3-bis lettera a), si precisa che il nuovo impianto verrà realizzato sulla stessa direttrice, con una deviazione massima di un angolo di 10°, impiegando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi. A dimostrazione di quanto sopra viene di seguito rappresentato graficamente il layout di progetto, dove l'area colorata in azzurro rappresenta il sito eolico, la cui costruzione geometrica è stata disegnata secondo i parametri di cui alla descrizione.



Planimetria esplicativa della delimitazione del "sito dell'impianto eolico" nel caso di impianti su una unica direttrice secondo definizione di cui all'art. 32 del DL 77/2021 che in riferimento all'art. 5 del D.lgs. 28/2011 inserisce il comma 3-bis che definisce il "sito dell'impianto eolico": a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10° utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi

Nello specifico si nota che la distanza tra gli assi dei due aerogeneratori approvati in sede di Autorizzazione Unica è pari a 810,60 m, e che detta lunghezza comprensiva della tolleranza del 15% raggiunge – sulla stessa direttrice calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori – un'estensione pari a 932,19 m. Considerando poi la deviazione massima di un angolo di 10°, lo spazio che delimita la figura geometrica così risolta, definisce "il sito dell'impianto eolico" dove si nota che l'ubicazione dell'aerogeneratore AE_03 ricade all'interno di questa superficie (campitura tratteggiata azzurra).

Conformità con quanto stabilito al comma 3-ter

Relativamente alla definizione del comma 3-ter (riduzione minima del numero di aerogeneratori), considerato che il layout del progetto autorizzato in A.U. contempla tre aerogeneratori il cui diametro è pari a 80 m, la norma stabilisce che il calcolo volto a determinare il numero dei nuovi aerogeneratori deve riferirsi a quanto definito al punto b) che cita: "*nel caso in cui gli aerogeneratori*

*esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:*

1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati => 80 m

2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati => 3

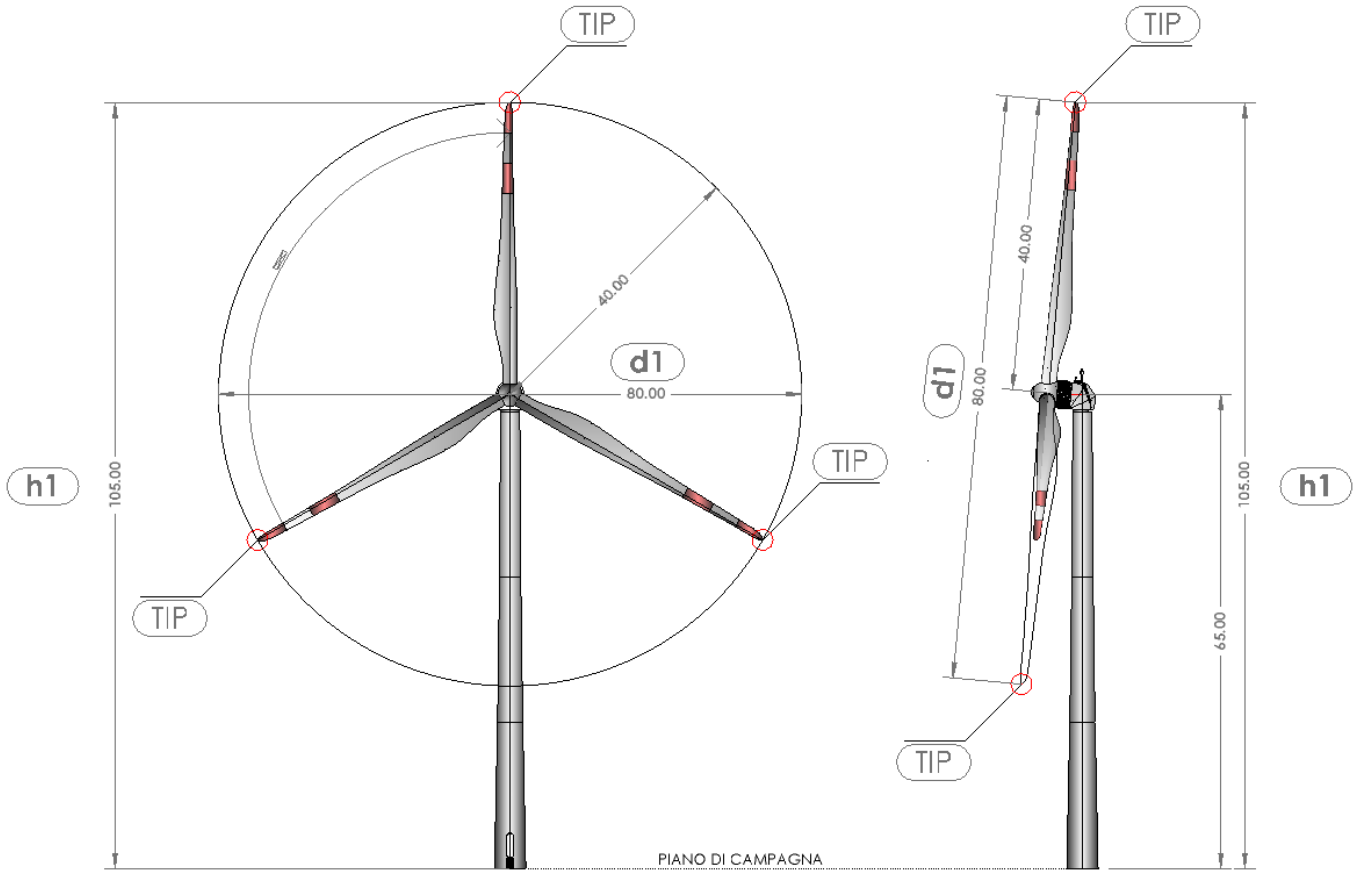
3) d2: diametro nuovi rotori => 138 m

4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato".

In applicazione della formula di cui sopra, il numero nuovi aerogeneratori è pari a:

3 * 80 / 138 => che arrotondato per eccesso risulta essere pari a 2.

A riguardo, si prevede di sopprimere l'aerogeneratore AE_04, restando pertanto installabili gli aerogeneratori AE_02 e AE_03.



<u>Conformità con quanto stabilito al comma 3-quater</u>

Relativamente alla definizione del comma 3-quater (altezza massima dei nuovi aerogeneratori – h2), considerato che ci si deve riferire alla casistica del sopraccitato comma 3-ter e nello specifico al punto b), l'altezza massima h2 raggiungibile dalla estremità delle pale deve risultare contenuta nel doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente.

Essendo h1 = 105 m,

ne consegue che l'altezza massima dei nuovi aerogeneratori (h2) non deve risultare superiore a:

105 * 2 = 210 m => (h2)

Qualora venisse applicato quanto stabilito all'art. 32 comma 1 lettera a) del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, che cita *"i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente"*, ipotizzando la tipologia di impianto le cui caratteristiche geometriche risultano essere quelle maggiori rispetto alle diverse alternative di aerogeneratori che la AEvento S.r.l. ha valutato essere appropriati per il sito eolico di cui trattasi, e il cui diametro risulta essere pari a 138 m, dall'applicazione della formula citata nel testo:

h2 = h TIP approvato (h1) * Ø nuovo / Ø approvato

dove:

h1 = 105 m

Ø aerogeneratore nuovo = 138 m

Ø aerogeneratore approvato = 80 m

ne consegue che l'altezza massima dei nuovi aerogeneratori (h2) non deve risultare superiore a:

105 * 138 / 80 = 181,125 m => (h2)

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA SCELTA DEI NUOVI AEROGENERATORI CON RIGUARDO ALLA VARIAZIONE DELLA POTENZA (MW) COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO ESISTENTE E DEI SINGOLI AEROGENERATORI E ADEMPIMENTI ALLE PRESCRIZIONI DI E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

La società AEvento ha stabilito rapporti con diverse ditte produttrici di aerogeneratori, instaurando negoziazioni con due in particolare, i cui impianti risultano confacenti con il sito dove è prevista l'installazione e adatti per classe di ventosità e caratteristiche geometriche in relazione al trasporto dei componenti.

Nello specifico, gli aerogeneratori oggetto di trattativa economica da parte di AEvento sono Vestas V136 ed Enercon E138, le cui caratteristiche dimensionali e di peso dei componenti sono di seguito indicati nelle rispettive tabelle, dove Enercon propone torri a 5 o 3 sezioni:

Vestas V136 HH110

Components Specifications

Components	length mm	width mm	height mm	Weight kgs
Nacelle	12940	3981	3387	70000
Single blade	66650	4083	2600	14100
Hub	5466	3757	3771	30242
Drive train	7323	3500	3200	58000

HH 110 m – A022-4279 – Towers

Tower	Bottom end mm.	top end mm.	length mm.	weight kgs.
Top section	3668	3268	30000	47000
Middle section 2	3926	3668	29960	56000
Middle section 1	4184	3926	28840	77500
Bottom section	4500	4184	18800	84000

Enercon E138 HH111

Components Specifications

Pos.	Quantity	Description	Stackable	Deck option	Truck info per WEC	Max. length m	Max. width m	Max. height m	Single gross weight t/pc
CONVERTER									
1	1	E-Nacelle	no	no		14,00	4,99	3,40	80,00
2	1	20' s.o. Box assembly material - may contain dangerous goods -	yes	yes		6,10	2,44	2,60	6,00
3	1	Hub on steel support	no	no		3,82	4,25	3,89	40,00
4	1	Generator - rotor central part on steel support incl. bearing unit	no	no		9,23	4,91	2,93	44,50
5	2	Generator - rotor side part on steel support	no	no	1 platform truck, side parts nested	8,01	2,32	1,65	9,50
6	1	Generator - stator half 12 o'clock on steel support	no	no		8,85	4,86	3,24	38,00
7	1	Generator - stator half 6 o'clock on steel support	no	no		8,85	4,47	3,24	38,00
8	3	E-138 E2/E3 RB with flange frame and tip-support Frame position on A) 0m and B) app. 55,45m Standard 0°-Orientation	yes, 3-high	yes	Trailer Setup	68,62	3,92	3,35	23,70
9	3 b	E-138 E2/E3 RB with flange frame and tip-support Frame position on A) 0m and B) app. 55,45m Alternative 18°-Orientation f. Shipping	yes, 3-high	yes	Trailer Setup	68,62	3,59	3,69	23,70
10	3 c	E-138 E2/E3 RB with flange frame and tip-support Frame position on A) 0m and B) app. 55,45m Dolly Configuration	no	Road only	Dolly Setup	67,87	3,94	3,40	25,39
11	1	20' s.o. Box or FR, Grid Connection Material	yes	yes		6,10	2,44	2,60	8,50
12	1	20' s.o. Box, Tower Cable	yes	yes		6,10	2,44	2,60	8,50
13	1	20' s.o. FR, External Staircase for Steel Towers (ST), max. 2 PSP/FR (seatransport only)	yes	yes		6,10	2,44	2,60	10,00

E-138 E3 HST 111 V25 – nr.5 sections – Towers

Description	Max. length m	Max. width m	Max. height m	Single gross weight ton
steel tower section 1 (net-length in m 20,81 flange 4,04 / 4,02) unpacked on saddles	20,95	4,04	4,19	75,60
steel tower section 2 (net-length in m 28.98 flange 4,02 / 4,02) unpacked on saddles	29,12	4,02	4,17	66,50
steel tower section 3 (net-length in m 23,91 flange 4,02 / 4,03)	24,05	4,03	4,18	72,00
steel tower section 4 (net-length in m 20,71 flange 4,03 / 4,04)	20,85	4,04	4,19	71,90
steel tower section 5 (net-length in m 13,98 flange 4,04 / 4,32)	11,74	4,32	4,21	76,20

E-138 E3 HST 111 V25 – nr.3 sections – Towers

Description	Max. length m	Max. width m	Max. height m	Single gross weight ton
steel tower section 1 (net-length in m 29,55 flange 4,05 / 4,28) unpacked on saddles	29,69	4,28	4,43	64,84
steel tower section 2 (net-length in m 29,55 flange 4,24 / 4,25) unpacked on saddles	29,69	4,25	4,40	76,46
TRANSITION Steel/MST tower section 3 (net-length in m 22,05; flange 4,33 / 4,34) unpacked on saddles	22,19	4,34	4,49	78,10

Entrambe le soluzioni rappresentano impianti di nuova generazione e altamente performanti rispetto agli aerogeneratori approvati in sede di A.U., oramai superati da tecnologie avanzate e innovative con prestazioni di livello superiore, sia per quanto riguarda la componentistica, sia per la meccanica, con riscontri effettivi in termini di efficienza energetica.

I calcoli analitici in merito alle conformità di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del citato art. 32 del DL 77/2021, sono stati eseguiti tenendo conto dei dati delle turbine Enercon E138 HH111 le cui dimensioni risultano maggiori rispetto a quelli degli aerogeneratori V136 HH110 della ditta Vestas.

Questo a precisare che, qualora la società AEvento dovesse optare per l'una o per l'altra turbina, in entrambi i casi i parametri definiti dalla normativa di cui sopra possono ritenersi rispettati.

Entrambe le turbine possiedono una potenza nominale di 4,00 MW tali da fornire una potenza complessiva installata di 8,00 MW rispetto ai 6,00 MW previsti in AU.

Questa circostanza non entra in contrasto con la normativa di cui al Decreto-legge 31.05.2021, n. 77 che all'art. 32 comma 1 lettera a) precisa che "*non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11 <<del D.lgs. 28/2011>>, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati*".

Riguardo la potenza complessiva installata, la AEvento S.r.l. – relativamente all'impianto di produzione da fonte eolica – ha provveduto a richiedere a e-distribuzione S.p.A. la STMG con la modifica del preventivo di connessione ai sensi dell'art. 7.8 del TICA per una potenza in immissione pari a 8000 kW, con le seguenti condizioni:

· Potenza in immissione richiesta (art. 1.1, dd del TICA) 8000 kW;
· Potenza nominale dell'impianto di produzione 8000 kW;
· Potenza ai fini della connessione (art. 1.1, z del TICA) 8000 kW

I dati di seguito indicati sono relativi al punto di connessione dell'impianto in oggetto alla rete MT con tensione nominale 15000 V e identificato con il codice di rintracciabilità della richiesta T0103501:

Indirizzo: Località Forte Baraccone, sn - Altare
Località: Altare 17041 (SV)
Codice POD: IT001E02121362 (Art. 37, c.1 Delibera 111/06)
Codice presa: 0978506827102
Codice fornitura: 021213624

La società AEvento – in occasione dell'ultima proroga presentata alla Provincia di Savona - ha provveduto a far inserire all'interno dell'Autorizzazione Unica Provinciale le condizioni prescritte da e–distribuzione riguardo quanto di seguito:

- e-distribuzione è autorizzata all'esercizio dell'impianto di connessione;

- e-distribuzione è autorizzata ad inserire l'impianto di connessione nel perimetro delle linee esistenti;

- e-distribuzione non ha l'obbligo di demolire l'impianto di connessione qualora dovesse cessare l'impianto di produzione;

Sempre in ottemperanza alle prescrizioni di e-distribuzione, la AEvento S.r.l. si impegna a realizzare un by-pass (definito da e-distribuzione come "tratto in entra-esci") all'interno della cabina di sezionamento esistente ubicata a valle del parco eolico. Nello specifico si tratta di creare un collegamento che metta in connessione diretta il cavo interrato previsto e approvato in sede di A.U. con la cella in linea all'interno della cabina di sezionamento per poi rientrare in sottosuolo lungo il tracciato approvato in direzione della sottostazione AT/MT in Altare come previsto in progetto.

Questo intervento, peraltro di limitata entità, prevede, in corrispondenza del bivio che dalla strada di accesso al parco eolico (strada comunale del Monte Burot) devia in direzione della località Roviasca, di realizzare uno scavo di poche decine di metri lungo detta viabilità a fondo sterrato, per raggiungere la cabina di sezionamento esistente ubicata in prossimità della sopraccitata diramazione, come da stralcio riportato di seguito, estrapolato dal preventivo di connessione alla rete MT di e-distribuzione S.p.A.



Nel rispetto dei parametri geometrici, dimensionali e di numero degli aerogeneratori previsti in variante, come dimostrato in precedenza, l'aumento di potenza (MW) dei singoli aerogeneratori e dell'impianto nel suo complesso non incrementa gli interventi d'insieme già previsti e approvati in sede di A.U. in quanto l'impianto di rete per la connessione elettrica conserva e mantiene inalterato il layout. Resta inteso quanto prescritto da e-distribuzione S.p.A. circa il bypass in cabina di sezionamento che – in relazione all'esiguo intervento e del contesto dell'ambito - si ritiene ininfluente nei confronti dell'impatto sull'ambiente.

VALUTAZIONI DI MERITO RIGUARDO LE VARIAZIONI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEL D.L. 77/2021 - Art. 32, IN RAGIONE DELLA PRESUPPOSTA ASSENZA DI POTENZIALI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E NEGATIVI CHE DETTE VARIAZIONI POSSONO DETERMINARE

Le varianti che la AEvento S.r.l. intende apportare al progetto in adeguamento a quanto definito D.L. 77/2021, sono previste all'interno dello stesso "sito dell'impianto eolico" e comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati.

L'attuazione e il rispetto delle condizioni di cui all'art. 32 del citato DL 77/2021, i cui parametri sono stati verificati in applicazione delle formule di cui ai citati commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, consente di valutare positivamente quanto la società AEvento ritiene proporre in variante all'A.U. rilasciata dalla Provincia di Savona per l'iniziativa in oggetto.

In particolare, la riduzione del numero degli aerogeneratori - dai 3 approvati ai 2 proposti in variante - contribuisce in maniera concreta ed effettiva a ridurre notevolmente gli impatti ambientali sul territorio, sia nell'area del parco eolico, sia nell'area più vasta.

Nella fattispecie, la non realizzazione dell'impianto contraddistinto con la sigla AE_04, non solo evita l'esecuzione della piazzola funzionale al montaggio dell'aerogeneratore, ma non dà luogo altresì alla creazione di scavi volti alla predisposizione delle opere fondazionali con la conseguente eliminazione di queste opere che nell'insieme avrebbero determinato un intervento complesso.

Non solo, questa circostanza evita inoltre l'intervento su una infrastruttura viaria che, seppur esistente, avrebbe necessitato – come previsto in A.U. – di opere di adeguamento allo scopo di raggiungere caratteristiche rispondenti alle esigenze di trasporto. La non realizzazione dell'impianto AE_04 mantiene pertanto inalterato lo stato dei luoghi in quel settore del parco eolico, evitando trasformazioni del paesaggio naturale.

L'utilizzo e il trasporto sul sito di aerogeneratori di taglia e geometrie maggiori rispetto a quelli approvati in sede di A.U., necessita di adeguamenti - peraltro minimi rispetto agli interventi già previsti e autorizzati – della viabilità di accesso al parco eolico e della cd. road survey che dall'abitato di Altare raggiunge il crinale da cui diparte la strada che collega con l'area del parco eolico. Nella fattispecie, la sezione stradale che in progetto è definita di larghezza pari a 4 m, oltre la cunetta di scolo delle acque meteoriche, dovrà risultare aumentata di circa 50 cm allo scopo di garantire il transito in sicurezza dei mezzi di trasporto dei componenti. Detta circostanza non determina alcun impatto nei confronti dell'ambiente, soprattutto se si considera che detta condizione è limitata alle fasi di cantiere fino all'entrata a regime dell'impianto, momento in cui la società AEvento si impegna a ristabilire una rinaturalizzazione dei luoghi d'intervento attraverso la realizzazione di "trottatoio" in terra in corrispondenza dell'asse stradale in maniera tale da rendere paesaggisticamente riqualificato l'ambiente naturale e riprodurre la tipologia tipica delle carrarecce, come già previsto nelle tavole grafiche legate all'A.U.

Particolare attenzione sarà altresì volta al ripristino della sede stradale tenendo conto delle eventuali opere di ingegneria naturalistica realizzate in fase di cantiere, che si ritiene ragionevole conservare a tutela dell'erosione dei versanti, attuando inoltre le opportune lavorazioni volte a mantenere efficiente la rete di smaltimento e drenaggio delle acque. In fase di ripristino, nell'ottica di garantire il transito dei mezzi funzionali alle manutenzioni degli impianti nel periodo di vita dei medesimi, si prevede di rinaturalizzare gli spazi in fregio alla viabilità evitando opere che in futuro possono risultare di impedimento al transito nel caso di trasporto della componentistica da sostituire. Questa condizione viene vista come migliorativa nel rapporto ambiente naturale/antropizzato in quanto la rapida ripresa vegetativa a lato della viabilità e la consequenziale manutenzione che la società si impegna di garantire per il periodo di vita dell'impianto, permette di ristabilire un assetto ambientale più regolato rispetto alla situazione attuale che presenta situazioni di degrado che con gli interventi in progetto possono essere risolti e controllati.

Nell'ottica di limitare gli interventi, assicurando tuttavia gli agevoli spostamenti dei componenti in direzione e all'interno del parco eolico, la società AEvento intende avvalersi di sistemi di trasporto innovativi che utilizzano un sistema speciale utilizzato per la movimentazione dei componenti delle turbine eoliche. Il sistema "Blade Lifter" si compone di un sollevatore idraulico che consente di alzare la pala fino a circa 60°, garantendo considerevoli risparmi sulle opere civili, soprattutto nelle aree acclivi dove - altrimenti - sarebbe necessario realizzare importanti lavori di movimentazione di terreno allo scopo di adeguare i raggi di curvatura della strada. Oltre a ciò, questo sistema permette di ottimizzare e limitare gli interventi di sfrondatura degli alberi a margine dei percorsi, cimando solo le chiome più alte e cercando in questo modo di conservare quanta più vegetazione possibile. Resta inteso che l'intera area attraverso la quale transiteranno i mezzi di trasporto è caratterizzata quasi unicamente da bosco ceduo che viene periodicamente tagliato secondo regole forestali predefinite.



Detti sistemi permettono di ridurre al minimo i raggi di curvatura della viabilità, condizioni che nel caso di trasporto convenzionale (con ala trasportata orizzontalmente) prevedono interventi che comportano movimenti di terreno (scavi e riporti) particolarmente impegnativi soprattutto in presenza di percorsi di versante o di mezza-costa. Nello specifico, considerando l'utilizzo di questi sistemi in relazione alle esigenze di trasporto, il tracciato di accesso al parco eolico e la viabilità infraparco saranno dal progettista adeguatamente riviste e adeguate secondo necessità di transito dei mezzi e dei componenti, dove le variazioni plano-altimetriche saranno comunque contenute entro limiti ammissibili conservando il più possibile il layout originale e lo sviluppo del percorso approvato.



Per quanto sopra espresso, si ritiene le variazioni conseguenti all'applicazione del D.L. 77/2021 - Art. 32, non danno luogo a potenziali impatti ambientali significativi e negativi e possono ritenersi – nel complesso – a tutti gli effetti non sostanziali e sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11 che indica la procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile.

Relativamente alle opere connesse citate all'art. 32, sempre nell'ambito dell'adeguamento delle medesime in funzione dei nuovi componenti, anche le piazzole saranno dimensionate e proporzionate alla necessità dalla logistica delineata dalle ditte produttrici degli aerogeneratori.

6.1.3 Building area

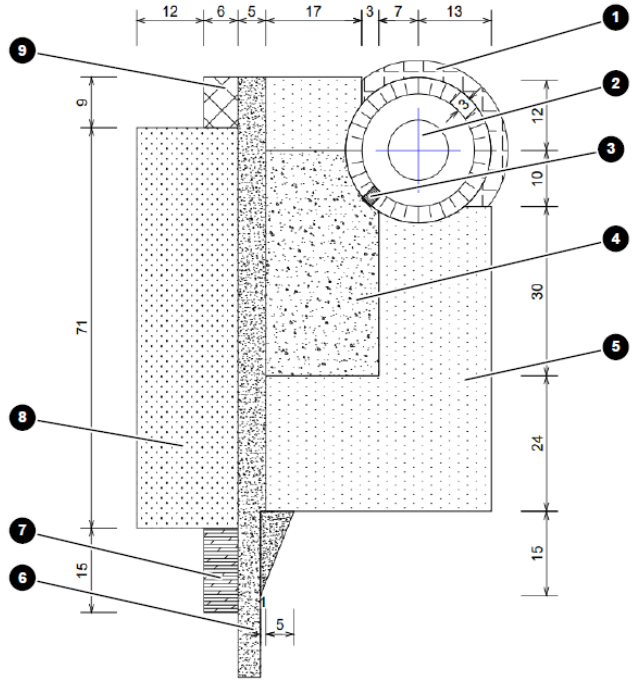


Fig. 11: Working area dimensions at the WEC site (all dimensions in metres)

1	Working area	2	Tower and foundation
3	Stairs	4	Crane platform
5	Assembly area	6	Access roads
7	Parking area	8	Storage area
9	Waste collection point		

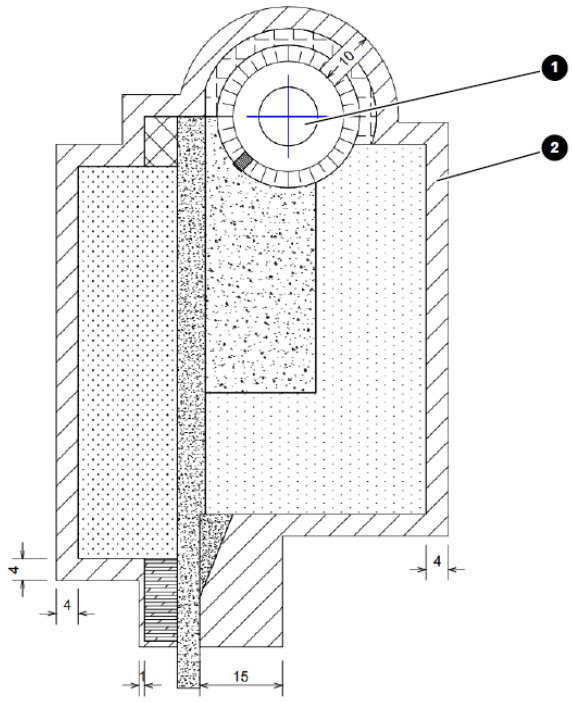


Fig. 15: Alternative clearing and safety area dimensions (all dimensions in metres)

6.4 Optional rotor blade storage area

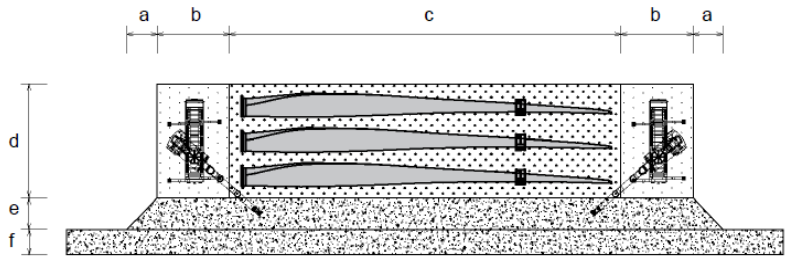


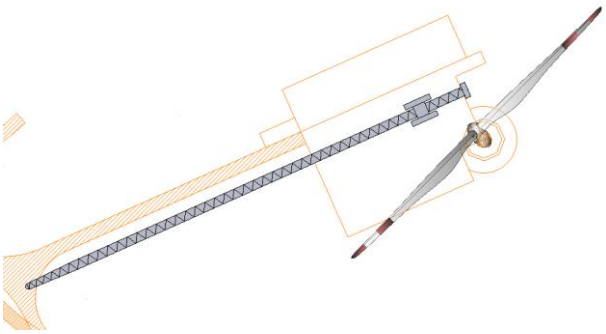
Fig. 16: Rotor blade storage area (construction diagram)

a	5 m	Length of funnel lay-by	b	12 m	Width of auxiliary crane platform
c	71 m	Length of rotor blade storage area	d	18 m	Width of rotor blade storage area/ length of auxiliary crane platform
e	5 m	Width of lay-by	f	4 m	Drivable width of road

L'immagine in alto a sinistra indica lo schema tipo della piazzola, con specifiche riguardo le aree di assemblaggio dei componenti, la piattaforma per la gru, l'area di stoccaggio e quella di sgombero e sicurezza, oltre agli spazi funzionali al montaggio del braccio della gru.

Qui sopra invece lo schema tipo dell'area di stoccaggio delle pale.

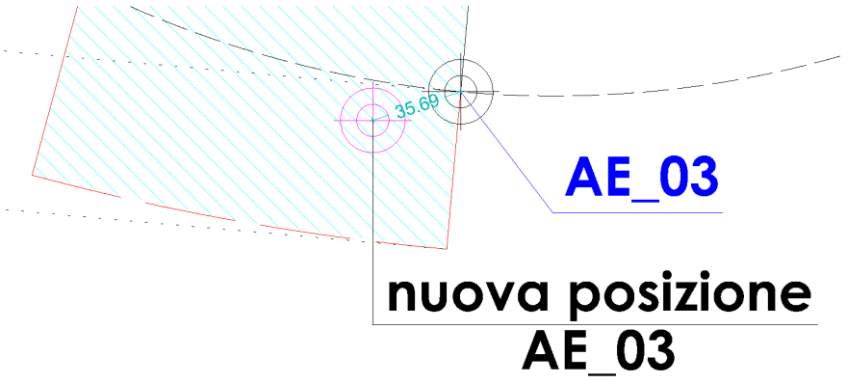
Resta inteso che gli schemi proposti dovranno relazionarsi al sito d'intervento, in rapporto all'orografia del terreno e agli innesti con la viabilità affinché i mezzi di trasporto possano accedere adeguatamente nell'area della piazzola.



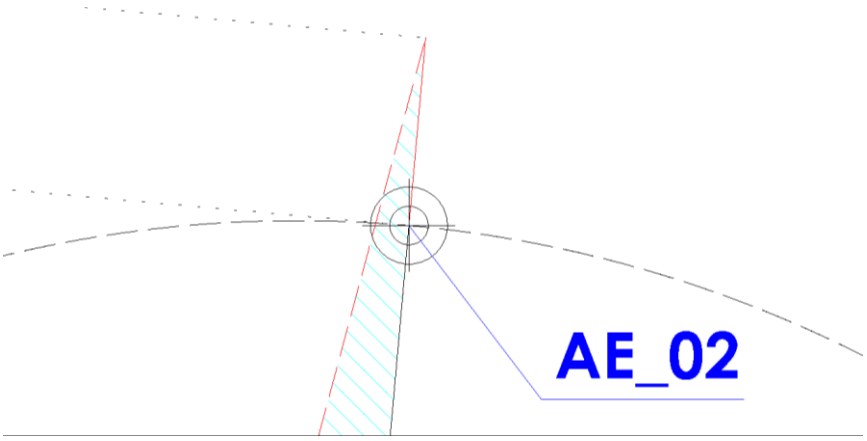
Anche in questo caso, come già in precedenza per i calcoli dei parametri di definizione della "non sostanzialità", si è ritenuto opportuno rappresentare la piazzola nella versione di massima estensione proposta dalla casa produttrice degli aerogeneratori e il disegno qui a destra raffigura il layout della medesima estrapolata dal layout di progetto a dimostrazione che le eventuali alternative possono risultare ammissibili in relazione al sito.

Riguardo l'ubicazione degli aerogeneratori, si precisa che i medesimi convalidano la posizione all'interno del "sito dell'impianto eolico" così come sopra dimostrato in ottemperanza a quanto definito al comma 3-bis dell'art. 32 del citato DL 77/2021.

In particolare, in adeguamento alle esigenze di spazio e alla logistica di trasporto, l'aerogeneratore AE_03 viene lievemente spostato (circa 35 m) all'interno del settore che individua il "sito dell'impianto eolico" (tratteggiato in azzurro) come sopra definito. Questa circostanza permette di costruire la piazzola di montaggio dell'impianto in posizione favorevole sia dal punto di vista dell'accessibilità, sia in relazione all'orografia del terreno dove gli interventi edili in fase di cantiere possono essere contenuti e ridimensionati.



L'aerogeneratore AE_02 mantiene invece la posizione come da progetto in A.U. e non subisce variazioni in quanto l'ubicazione della piazzola, sviluppata su terreno caratterizzato da lieve acclività, non determina spostamenti e/o adeguamenti risultando facilmente realizzabile nello spazio dedicato.



È tuttavia da tenere presente che le piazzole così come si presentano negli schemi di cui sopra, rappresentano la situazione nel momento della fase di cantiere, periodo in cui sono previste le attività di sistemazione del terreno volte a definire gli spazi per la realizzazione della piazzola medesima e delle opere fondazionali degli aerogeneratori oltre che per tutte le attività di stoccaggio e montaggio degli impianti.

Restano intesi tutti gli adempimenti già contemplati nell'Autorizzazione Unica per quanto attiene il ripristino ambientale, analogamente a quanto previsto per le altre aree del parco dove vengono eseguiti interventi funzionali durante le fasi di cantiere. Al termine dei lavori, nel periodo successivo all'entrata a regime degli impianti (post–cantiere) si procederà secondo quanto definito negli elaborati grafici e descrittivi legati all'A.U. e di seguito specificato:

- asportazione dello strato di materiale inerte (stabilizzato di cava) utilizzato per livellare l'area di lavoro e montaggio
- ripristino del suolo mediante riporto di terreno vegetale e rimodellazione dell'area occupata dalla piazzola, nel rispetto della conformazione morfologica originale, con la sola conservazione dell'area attorno al palo dell'aerogeneratore al fine di consentire le opportune manutenzioni
- interventi di ingegneria naturalistica, qualora occorra, consistenti nella posa di geo-tessuto al fine di evitare i fenomeni erosivi del terreno in corrispondenza dell'area adiacente agli aerogeneratori, e di favorire lo sviluppo e la stabilità del cotico erboso realizzato mediante la tecnica dell'idrosemina
- messa a dimora di essenze vegetali di tipo arbustivo scelte in funzione di quelle tipiche del luogo, distribuite a piccoli nuclei, evitando nel tempo un eccessivo sviluppo della chioma al fine di non consentire la copertura totale del terreno. Le specie arbustive introdotte riguarderanno essenze selezionate tra: salicone, prugnolo, agrifoglio, rosa canina e nocciolo (a portamento arbustivo)
- i sesti di impianto dei nuclei arbustivi saranno irregolari per dare la maggiore naturalità al luogo
- lo strato erbaceo verrà ricostruito con inerbimento di miscugli polispecifici di graminacee (50%), leguminose (40%) e specie fiorifere (10% appartenenti alla famiglia delle compositae, ranuncolacee, campanulaceae, ecc.), per garantire la protezione del terreno e rendere l'aspetto estetico-paesaggistico dell'area di pregio.

VARIANTI MIGLIORATIVE CON RIGUARDO ALLE ATTIVITÀ IN FASE DI CANTIERE E DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

Le varianti considerate migliorative delle prestazioni ambientali che la AEvento S.r.l. intende apportare al progetto sono riconducibili alle modifiche, alle estensioni e agli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, di cui all'art. 6 comma 9 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.

Viene a tale scopo proposta, come soluzione alternativa alla viabilità infraparco approvata in sede di A.U. e che collega il percorso di crinale con il sito dove è prevista l'installazione dell'aerogeneratore AE_03, una strada esistente – ubicata poco a valle - le cui caratteristiche attuali (dimensione, raggi curvatura, pendenza, ecc.) consentono, attraverso interventi non invasivi, di adeguarla al transito dei mezzi di trasporto dei componenti dell'impianto, riducendo al minimo gli interventi e di conseguenza gli impatti sull'ambiente.

La strada esistente insiste su appezzamento di terreno sul quale la società AEvento ha diritto di transito in virtù di servitù definita nell'atto notarile stipulato in occasione del trasferimento della proprietà dei terreni in capo alla stessa AEvento S.r.l., sui quali viene realizzato il parco eolico e dove insisteranno gli impianti. Nello specifico, l'atto di trasferimento cita che le parti venditrici costituiscono a favore della società AEvento, che accetta, la servitù di passaggio pedonale e carraio sulla viabilità insistente sugli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Altare al foglio 15 mappale 5 a favore dei terreni oggetto delle compravendite.

Detta strada risulta attualmente diffusamente utilizzata come viabilità per il trasporto di carichi pesanti e la stabilità del fondo, nonché le dimensioni della sede, la rendono interessante in quanto gli interventi di adeguamento possono essere considerevolmente ridimensionati. Detta soluzione garantisce l'agevole trasporto della turbina AE_03 attraverso una strada le cui caratteristiche permettono di ridurre gli interventi su territorio raggiungendo, analogamente a prima, il sito d'installazione.

La viabilità approvata – sulla quale non viene più previsto il transito dei mezzi pesanti – manterrà il medesimo tracciato esistente senza essere necessario allargarne la sede in quanto funzionale al transito dei soli mezzi di supporto al cantiere, le cui dimensioni non richiedono modificazioni sostanziali del tragitto, né una stratigrafia necessaria invece per i mezzi pesanti. Gli interventi previsti su questa strada saranno limitati a quelli di ordinario mantenimento dei percorsi esistenti che vengono in questo modo riqualificati.

Detto percorso manterrà comunque l'interramento del cavidotto di collegamento dell'impianto con la cabina di consegna, come approvato in A.U. e già definito con e-distribuzione.

Per la viabilità alternativa a quella approvata valgono le stesse modalità d'intervento prima descritte, in quanto sarà da adeguare la sede stradale in funzione degli ingombri dei mezzi di trasporto dei componenti degli impianti. Anche questo percorso risulterà di dimensioni analoghe a quelle della viabilità di accesso al parco eolico, affinché la sede stradale sia adeguata all'agevole transito in sicurezza dei mezzi di trasporto e delle gru funzionali al montaggio degli aerogeneratori, con struttura del fondo corrispondente alle specifiche dettate dalle ditte di trasporto e dalle case produttrici degli impianti e con regimazione delle acque di superficie che dovrà essere realizzata e mantenuta regolarmente efficiente nelle varie fasi di cantiere e successivamente all'entrata a regime del parco eolico, nel rispetto degli schemi già definiti e allegati in A.U.

Anche per questa strada la società AEvento si impegna a ristabilire una rinaturalizzazione dei luoghi a seguito dell'entrata in funzione dell'impianto, in maniera tale da rendere paesaggisticamente

riqualificato l'ambiente naturale. Resta tuttavia inteso che trattandosi di una strada esistente, le cui dimensioni risultano già all'attualità maggiori rispetto ad altre strade "forestali" presenti in zona, la rinaturalizzazione del suolo, che di fatto consiste in un intervento di restituzione di un terreno antropizzato alle condizioni naturali o seminaturali, manterrà le dimensioni di progetto in quanto percorso principale di crinale di collegamento con i territori limitrofi di versante dove sono frequenti le attività di esbosco, garantendo così una continuità di utilizzo ai fruitori.

In considerazione delle migliorie che il progetto di variante può comportare in relazione alle scelte progettuali espresse, non è da sottovalutare la "soppressione" di un aerogeneratore – nello specifico l'AE_04 - come conseguenza dell'applicazione delle condizioni definite dal DL 77/2021 che all'art. 32 definisce che non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati.

Questa circostanza comporta una notevole riduzione delle lavorazioni all'interno del territorio del parco eolico in quanto la non realizzazione dell'impianto evita la costruzione di tutte le opere propedeutiche all'installazione dell'impianto, nella fattispecie la formazione della piazzola di montaggio e le opere fondazionali, opere che di fatto comportano significative trasformazioni in quel determinato sito. Inoltre, la mancata realizzazione evita di intervenire sulla viabilità esistente le cui dimensioni devono necessariamente essere adeguate alle esigenze di trasporto, con le connesse opere di contenimento e di regimazione delle acque. L'intero percorso (quello che in planimetria viene rappresentato con linea di colore fucsia) non viene più interessato dagli interventi mantenendo pertanto integro il territorio e l'ambiente in quest'area come all'attualità.

ANALISI GENERALE RAPPRESENTATA NELLA TAVOLA DI SINTESI 3.1_Layout di progetto su base CTR

La Tavola 3.1_LAYOUT DI PROGETTO SU BASE CTR E RILIEVO, legata alla lista di controllo, si basa sullo schema grafico della corrispondente tavola inserita negli elaborati dell'Autorizzazione Unica e intende mettere in evidenza gli interventi e/o attività in fase di cantiere e in fase di esercizio con didascalie esplicative a chiarimento delle simbologie adottate.

La planimetria ripropone quanto approvato in sede di A.U., attraverso la rappresentazione grafica della viabilità esistente che dall'abitato di Altare giunge al sito del parco eolico già realizzato (Monte Burot), della nuova viabilità di accesso al parco eolico "Forte Baraccone" e della viabilità infraparco, entrambe da realizzarsi lungo il tracciato di percorsi esistenti.

La planimetria mette altresì in evidenza i due aerogeneratori AE_02 e AE_03 che la società AEvento intende realizzare e installare nelle posizioni previste nel progetto approvato e comunque all'interno del "sito dell'impianto eolico" come già sopra specificato, con evidenziato l'aerogeneratore AE_01 già soppresso in sede di procedura di VIA regionale e l'aerogeneratore AE_04 che viene invece eliminato in ottemperanza a quanto definito al comma 3-ter dell'art. 32 del citato DL 77/2021.

La planimetria è frutto di indagini effettuate in occasione della redazione della "road survey".

La road survey è un documento che ha lo scopo di fornire linee guida in merito alla viabilità di accesso al sito del parco eolico, segnalando, ove opportuno, le modifiche necessarie per consentire il passaggio di tutti i convogli. Nello specifico si riferisce alla viabilità che i mezzi di trasporti devono effettuare fino al cosiddetto "access point". La road survey è rappresentata in planimetria con la linea di colore rosso scuro. L'"access point" coincide con il punto di raccordo tra la sopraccitata viabilità esistente e la strada di accesso al parco eolico che risulta rappresentata in planimetria con linea di colore azzurro.

Quanto rappresentato in planimetria è frutto di sopralluoghi eseguiti in sito congiuntamente allo studio di ingegneria cui la società AEvento darà incarico per la progettazione volta all'adeguamento della viabilità e ai rappresentanti delle ditte a cui la AEvento S.r.l. affiderà invece l'appalto per i trasporti e l'eventuale montaggio delle turbine. In quelle circostanze è stata valutata con accortezza la conformazione orografica dei luoghi e dei percorsi, soprattutto in relazione agli aspetti ambientali e delle infrastrutture, con l'intento di definire e indicare le migliori soluzioni di intervento sul territorio, funzionali per il trasporto e nell'ottica precipua di limitare al minimo le azioni e le attività allo scopo di ridurre gli scavi e i riporti di terreno, le opere di ingegneria, le opere provvisionali e permanenti ecc., contenendo in tal modo i costi di cantierizzazione e logistica.

Quanto sopra ha rappresentato una fase propedeutica in relazione alle intenzioni della società AEvento, interessata a adeguare il progetto in funzione di variazioni che possano essere ritenute "non sostanziali" in quanto coerenti con le disposizioni indicate nel Decreto-legge 31.05.2021, n. 77 in merito al repowering, che prevede l'ammodernamento complessivo degli impianti approvati attraverso la sostituzione dell'intera turbina eolica con una nuova di taglia superiore, di maggiori dimensioni e più efficiente, nel rispetto dei parametri fissati all'art. 32.

Secondo quanto emerso dalla road survey, le attività di trasporto necessitano di intervenire sulla viabilità esistente attraverso l'esecuzione di opere e adeguamenti tali da garantire l'agevole transito dei mezzi e della componentistica degli impianti in sicurezza, limitando le opere allo stretto necessario. Nello specifico la planimetria evidenzia interventi puntuali – anche a carattere provvisorio - lungo il percorso stradale esistente, dove le rettifiche - soprattutto in corrispondenza di tratti in curva – possono essere compiute utilizzando tecniche riconducibili all'ingegneria naturalistica. Si tratta in particolare di rettifiche e adeguamenti volti a creare le cosiddette "piste di fuga" che permetteranno al trasportatore di eseguire manovre in sicurezza evitando di dover ricorrere a sbancamenti e modificazioni del terreno che diversamente diventerebbero necessari per proseguire nel percorso soprattutto in quelle zone in cui l'insufficiente raggio di curvatura della strada limiterebbe il passaggio del mezzo di trasporto.

Nell'ottica di ottimizzare gli interventi, preservando così l'ambiente anche in caso di futura necessità (ad esempio, per la sostituzione di componenti che per essere trasportati necessiterebbero di adeguare nuovamente i percorsi), alcune opere potrebbero rimanere definitivamente in situ trattandosi di strutture eseguite secondo tecniche delineate dall'ingegneria naturalistica che – per

loro natura e composizione – risultano in sintonia con l'ambiente. Questa circostanza trova il supporto delle proprietà che confinano con la viabilità e che hanno - da tempo - manifestato alla AEvento il loro consenso e disponibilità a definire accordi bonari riguardo l'utilizzo di aree private, funzionali alle esigenze, fiduciosi di vedere concretizzate soluzioni di adeguamento stradale definitive in quanto le periodiche manutenzioni degli impianti già presenti hanno dato luogo a movimentazione di mezzi di trasporto dei componenti che - nel tempo – hanno determinato deterioramento della strada e alterazione dei bordi, con conseguente danneggiamento delle opere di regimazione delle acque di superficie.

Le valutazioni riguardo il transito dei mezzi di trasporto hanno interessato non solo la viabilità corrispondente alla road survey, bensì anche il percorso di accesso al parco eolico (in planimetria rappresentato con linee di colore azzurro, verde e blu), i cui tratti sono già stati progettati e approvati in sede di A.U.

Pur prevedendo metodologie di trasporto meno invasive rispetto a quelle canoniche e che utilizzano sistemi speciali di movimentazione delle turbine eoliche per mezzo dei cosiddetti "Blade Lifter", in ragione delle maggiori dimensioni dei componenti delle nuove turbine che la società AEvento intende installare e degli ingombri dei camion e dei mezzi di sollevamento e di montaggio, in fase di sopralluogo sono state vagliati gli adeguamenti in comparazione a quanto era stato previsto in progetto che – di fatto – risultava adeguato al trasporto di una componentistica meno ingombrante.

È emerso che, pur mantenendo pressoché invariato il percorso, allo scopo di garantire l'adeguato transito dei mezzi, possono ritenersi necessari - in alcuni tratti - aggiustamenti o rettifiche riguardo le pendenze e i raggi di curvatura.

Questa esigenza non entra in contrasto con quanto già progettato in precedenza in quanto la rettifica risulta limitata e circoscritta ad alcune porzioni dell'intero percorso. Quanto sopra sarà frutto di valutazioni circostanziate supportate anche da rilievi topografici puntuali che consentono di ottenere una reale restituzione plano-altimetrica del suolo all'attualità, permettendo di comporre un progetto che per certi aspetti risulti definibile come esecutivo.

L'attenta analisi e la progettazione correlata alle reali esigenze di trasporto contribuiscono a ottimizzare gli interventi evitando opere invasive e di conseguenza impattanti per l'ambiente.

Restano tuttavia intese le necessarie opere di contenimento del terreno che verranno risolte sempre attraverso l'utilizzo di metodologie riconducibili all'ingegneria naturalistica e i successivi ripristini di cui si è già fatto cenno in precedenza, nel rispetto di quanto definito in sede di VIA e approvato in A.U.

CORRISPONDENZA TRA QUANTO APPROVATO IN A.U. E LE PREVISTE VARIANTI NON SOSTANZIALI

Le variazioni contemplate nella lista di controllo sono riconducibili a **VARIANTI NON SOSTANZIALI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEL D.L. 77/2021 - Art. 32, IN RAGIONE DELLA PRESUPPOSTA ASSENZA DI POTENZIALI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E NEGATIVI CHE DETTE VARIAZIONI POSSONO**

DETERMINARE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 9 e 9bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale, per quanto riguarda:

l'adeguamento al DL 77/2021che definisce che "*Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11 <<del D.lgs. 28/2011>>, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati*", alle condizioni definite all'art. 32 comma 3 e succ. commi 3-bis, ter e quater che contemplano:

- il rispetto dell'intervento all'interno del "sito dell'impianto eolico"
- la riduzione minima del numero degli aerogeneratori
- l'altezza massima dei nuovi aerogeneratori

oltre all'adeguamento e la rettifica relativamente alle opere connesse che nello specifico riguardano:

- interventi di allargamento della sede stradale in misura minima, ma necessaria alle attività di trasporto e di transito dei mezzi e relativi componenti degli impianti di produzione di energia
- interventi di adeguamento delle piazzole in ragione delle maggiori geometrie degli impianti e dei relativi componenti, funzionali alle attività di stoccaggio e montaggio

Si consideri tuttavia che detti interventi sono connessi alle attività di cantiere e limitati al periodo che intercorre tra l'inizio delle lavorazioni e l'entrata a regime degli impianti, dopodiché verranno compiute e messe in atto tutte le misure ed azioni volte ai ripristini ambientali, così come definito nelle Tavole ed Elaborati legati all'A.U. che restano validi nei loro contenuti.

Le variazioni contemplate nella lista di controllo sono riconducibili a **MODIFICHE MIGLIORATIVE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 9 e 9 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152** - Norme in materia ambientale, per quanto riguarda:

- gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, quali la proposta di utilizzare la viabilità esistente a valle del percorso approvato che collega con il sito d'installazione dell'aerogeneratore AE_03 come alternativa idonea alla viabilità infraparco approvata in sede di A.U. Quanto sopra in ragione del fatto che le sue caratteristiche attuali (dimensione, raggi curvatura, pendenza, ecc.) consentono, attraverso interventi non invasivi, di adeguarla per il transito dei mezzi di trasporto dei componenti dell'impianto, riducendo al minimo gli interventi e di conseguenza gli impatti sull'ambiente.
- La riduzione dell'impatto ambientale conseguente la non realizzazione dell'aerogeneratore AE_04 - come risultato dell'applicazione delle condizioni definite dal DL 77/2021 (art. 32 comma 3-ter), che comporta una notevole riduzione delle lavorazioni all'interno del territorio del parco eolico, in quanto la non realizzazione dell'impianto evita la costruzione di tutte le opere propedeutiche all'installazione del medesimo, nella fattispecie la formazione della

piazzola di montaggio e le opere fondazionali, interventi che di fatto comportano significative trasformazioni in quel determinato sito. Inoltre, la mancata realizzazione evita di intervenire sulla viabilità esistente le cui dimensioni devono necessariamente essere adeguate alle esigenze di trasporto, con le connesse opere di contenimento e di regimazione delle acque. L'intero percorso (quello che in planimetria viene rappresentato con linea di colore fucsia) non viene più interessato dagli interventi mantenendo pertanto integro il territorio e l'ambiente in quest'area come all'attualità.

Riguardo quanto sopra, si stabilisce che le variazioni e le modifiche migliorative non entrano in contrasto con quanto già approvato in sede di A.U. dal momento in cui non entrano in contrasto con gli aspetti ambientali, territoriali e vincolistici oltre che degli strumenti urbanistici comunali vigenti e/o adottati nonché a quelli sovraordinati in quanto invariati – per quanto attiene il sito dell'intervento - rispetto a quanto riportato nella documentazione legata all'A.U.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Come previsto dalla citata normativa in merito ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il progetto si caratterizza come intervento di repowering che prevede come alternativa alla turbina prevista in progetto, una nuova di taglia superiore, di maggiori dimensioni e più efficiente. Conseguentemente, si pone l'esigenza di modifiche e adeguamenti ai tracciati in grado di assicurare la logistica all'interno del parco eolico, funzionali al trasporto dei componenti degli impianti, in misura minima affinché ciò non determini impatti significativi e negativi nel contesto ambientale.

Detta circostanza viene dettata dall'esigenza di ammodernamento della tipologia degli impianti approvati in sede di A.U. in considerazione del fatto che le tipologie e le tecnologie ritenute innovative all'epoca di approvazione del progetto, risultano oggi obsolete in ragione dei notevoli progressi e innovazioni che negli anni hanno visto crescere e perfezionarsi le tecnologie. I principali vantaggi di un repowering sono legati all'utilizzo di aerogeneratori più efficienti e affidabili, con una potenza specifica significativamente superiore ed un conseguente uso ridotto del suolo.

Il progetto prevede la diminuzione del numero di aerogeneratori e conseguente riduzione delle opere fondazionali; allo stesso tempo, in attuazione dei parametri di cui al Decreto Semplificazioni Bis (D.L. 77/2021) sono previste modifiche e adeguamenti dei percorsi approvati di accesso al parco eolico, volti a garantire la logistica per quanto attiene il trasporto degli impianti e il montaggio dei medesimi in corrispondenza dei luoghi d'installazione. Le relative piazzole, necessariamente di maggiori dimensioni rispetto a quelle approvate saranno posizionate in modo da garantire il corretto collegamento con la viabilità in funzione della logistica di trasporto e di assemblaggio dei componenti medesimi, pur rimanendo oggetto di ridimensionamento e ripristino nel rispetto di quanto già precedentemente approvato.

Allo scopo di ridurre gli impatti sull'ambiente, si prevede di usufruire di infrastruttura esistente le cui caratteristiche – con le dovute e necessarie opere di adeguamento e di stabilità – permettono di

limitare interventi sul tracciato infraparco che nel progetto approvato collegava i siti d'installazione dell'aerogeneratore AE 02 con l'AE 03.

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici proposti migliorano:

L'efficienza energetica degli impianti esistenti in quanto la riduzione del numero di aerogeneratori (n. 2 anziché i 3 approvati) e l'aumento di potenza di ogni singolo aerogeneratore, danno luogo a una maggiore efficienza energetica in quanto viene prodotta più energia (aerogeneratori di taglia maggiore) a fronte di un minore consumo di risorse (diminuzione del numero di aerogeneratori e utilizzo di tecnologia all'avanguardia).

Le prestazioni ambientali degli impianti esistenti in quanto queste sono garantite dalla riduzione delle aree di intervento e uso del suolo anche a fronte di una diminuzione del numero degli aerogeneratori, con conseguente limitazione delle opere di cantiere, provvisionali e infrastrutturali. Inoltre, l'utilizzo di un tracciato esistente, in alternativa al percorso già approvato, consente di usufruire di un'infrastruttura capace di garantire il trasporto degli impianti attraverso interventi non invasivi.

Valutato quanto sopra, si ritiene che le modifiche e gli adeguamenti tecnici da prevedere in variante e che vedono la riduzione del numero degli aerogeneratori in funzione dell'ottimizzazione delle prestazioni, tecniche e funzionali, in termini di efficienza e producibilità contribuiscono allo stesso tempo a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, in ragione della presupposta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi che dette variazioni possono determinare, rispettando tuttavia quanto contenuto nell'Autorizzazione Unica Provinciale n. 3719/2016 cui la presente fa riferimento, unitamente ai contenuti di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 434 del 27/03/2015 e all'ottemperanza di quanto in esse prescritto.

In applicazione dell'articolo 32 del Decreto-legge 77 del 31/05/2021 (cd. Semplificazioni bis), gli interventi previsti sul progetto, e riconducibili a modifiche e adeguamenti tecnici, prevedono la sostituzione dei 3 aerogeneratori approvati in A.U., cadauno da 2MW di potenza nominale con altezza al mozzo pari a 65,00 m e con rotore di diametro pari a 80,00 m, con 2 aerogeneratori, cadauno da 4MW di potenza nominale con altezza al mozzo pari a 111,00 m e con rotore di diametro pari a 138,00 m.

TAVOLE ED ELABORATI LEGATI ALLA LISTA DI CONTROLLO

Vengono allegate alla lista di controllo le tavole di cui alla parte 1 e 2 degli elaborati in A.U. aggiornate in base alle previsioni di cui alla variante non sostanziale, oltre alla Tavola 3.1 che riporta il layout di progetto su base CTR e rilievo allo scopo di riassumere gli interventi commentati nella relazione e oggetto della lista di controllo.

Le tavole e/o gli elaborati indicati mantengono la medesima numerazione dei rispettivi approvati, allegati all'A.U. e - in riferimento alla Lista di Controllo – viene aggiunto al nome del file la sigla "LC" in quanto documentazione grafica riferita a tale procedura.

Tutte le tavole e/o gli elaborati allegati alla presente mantengono lo stesso contenuto di quelle allegate all'A.U. con l'eventuale aggiornamento della cartografia corrispondente - nel caso in cui questa risultasse variata nel periodo successivo al rilascio dell'A.U. – e con l'integrazione della viabilità alternativa proposta che, essendo limitrofa all'area indagata, non entra in contrasto con tutti gli aspetti di cui alle tavole sopra indicate.

Si precisa che gli interventi contemplati in variante non entrano in alcun modo in contrasto con la normativa, con gli aspetti vincolistici indicati nelle varie tavole e con gli strumenti urbanistici vigenti che – nell'area oggetto d'intervento – non hanno subito variazioni.

Di seguito l'elenco delle tavole ed elaborati che vengono allegati alla lista di controllo.

PARTE 1: INQUADRAMENTO GENERALE

TAVOLA_LC_1.1 CARTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO GENERALE – la tavola riporta l'inquadramento generale dell'area d'intervento e risulta immutata rispetto alla corrispondente in A.U.

TAVOLA LC 1.2 LOCALIZZAZIONE AREA D'INTERVENTO CON LAYOUT AEROGENERATORI – la tavola mette in evidenza l'area d'intervento con il layout degli aerogeneratori e, rispetto alla corrispondente in A.U., viene integrata al riquadro 1.2D "*layout dell'impianto sovrapposto alla CTR*" dove vengono indicati gli aggiornamenti e le modifiche migliorative previste in variante.

Nello specifico, il riquadro 1.2D mette in evidenza i terreni di proprietà esclusiva della AEvento s.r.l. (campitura grigio scuro) dove è prevista l'installazione degli aerogeneratori e l'area limitrofa (campitura grigio chiaro) sulla quale insiste la viabilità esistente che la AEvento ha diritto di utilizzare per il transito dei mezzi in virtù di servitù di transito pedonale e carraio in forza di atto notarile. Relativamente alla proposta di variante, nel disegno viene indicato l'aerogeneratore AE04 che – pur essendo stato approvato – si intende eliminare ai sensi dell'Art. 32 comma 1 lettera b) – 3ter del D.L. 77/2021 che prevede la riduzione minima del numero di aerogeneratori in funzione del diametro di quelli approvati. In ragione di quanto sopra, la viabilità esistente sulla quale erano previsti interventi di adeguamento come approvati in A.U. funzionali all'installazione dell'AE04 non subirà interventi, mantenendo il tracciato attuale.

Vengono invece confermati gli aerogeneratori AE02 e AE03 le cui caratteristiche di posizione e geometriche rispettano i parametri di cui all'Art. 32 commi 3 bis e 3 quater del sopracitato D.L. Per quanto riguarda le infrastrutture viarie, i percorsi di accesso al parco eolico mantengono il tracciato approvato con previsione di adeguamenti in funzione delle nuove geometrie degli aerogeneratori e di conseguenza dei mezzi di trasporto. Come modifica/variante migliorativa, si prevede l'utilizzo della viabilità esistente, evidenziata nel disegno con linea di colore rosso (insistente sui terreni dove la AEvento ha diritto di servitù) quale strada infraparco di collegamento tra l'AE02 e l'AE03 in ragione delle sue caratteristiche intrinseche. Detta viabilità, funzionale al raggiungimento del sito dove è prevista l'installazione del AE03, si ritiene possa ragionevolmente essere valida alternativa alla strada esistente ubicata a monte e già approvata in A.U. che si ritiene tuttavia conservare come viabilità di supporto per le attività di cantiere, ritenendo le sue caratteristiche dimensionali idonee allo scopo.

Le ipotesi di cui sopra rappresentano miglioramenti dal punto di vista ambientale in quanto riducono l'impatto in funzione dei minori interventi.

ELABORATO LC 1.3 BIS RELAZIONE FOTOGRAFICA – l'elaborato integra quello già allegato all'A.U. in quanto, fermo restando il contenuto del medesimo, considera la viabilità alternativa proposta e individuata con linea di colore rosso nelle Tavole grafiche, con la ripresa fotografica del percorso e l'evidenza del tracciato utile al transito dei mezzi di trasporto che dovranno raggiungere il sito (piazzola) dell'aerogeneratore AE03.

PARTE 2: VINCOLI GENERALI – CARTOGRAFIA

TAVOLA LC 2.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO – la tavola riporta la cartografia dell'assetto insediativo, vegetazionale e geomorfologico del PTCP e i progetti integrati per l'organizzazione del territorio e risulta immutata rispetto alla corrispondente in A.U.

TAVOLA_LC_2.2 STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI – la tavola riporta gli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Quiliano (PUC) e del Comune di Altare (PRG) che – per quanto riguarda l'area interessata dal parco eolico Forte Baraccone – risultano immutati rispetto a quanto in A.U.

TAVOLA_LC_2.3 CARTOGRAFIA PIANI DI BACINO – la tavola è stata aggiornata con l'inserimento della nuova cartografia del Piano di Bacino – carta suscettività al dissesto dei versanti; tuttavia, l'area oggetto d'intervento non ha subito alcuna variazione rispetto alla corrispondente in A.U.

TAVOLA LC 2.4 CARTOGRAFIA VINCOLI AMBIENTALI – la tavola riporta la cartografia dei vincoli ambientali (manufatti emergenti, aree provinciali protette, piano faunistico venatorio e SIC) dell'area d'intervento e risulta immutata rispetto alla corrispondente in A.U.

TAVOLA_LC_2.5 PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA – la tavola riporta i piani di zonizzazione acustica per il Comune di Quiliano e quello di Altare e, con riferimento all'area d'intervento, questi risultano immutati rispetto ai corrispondenti in A.U.

TAVOLA LC 2.6 VINCOLI PAESAGGISTICI/TERRITORIALI – la tavola riporta gli stralci cartografici relativi ai vincoli paesaggistici e territoriali dell'area d'intervento e risulta immutata rispetto alla corrispondente in A.U.

PARTE 3: DESCRIZIONE DEL PARCO EOLICO

Della parte 3, al fine della comprensione del progetto di variante, si ritiene concentrare l'attenzione sulla tavola 3.1 che rappresentano il layout di progetto su base CTR e rilievo: TAVOLA LC 3.1 LAYOUT DI PROGETTO SU BASE CTR E RILIEVO

La tavola mette in evidenza il layout generale con specifiche riguardo le modifiche, gli adeguamenti e le migliorie considerate nella variante con indicazione di quelli che a sommi capi rappresentano gli interventi sulla viabilità esistente al fine di garantire il transito dei mezzi di trasporto dei componenti degli aerogeneratori che la AEvento intende installare in sostituzione di quelli approvati in A.U. all'interno del sito eolico. Detti interventi riguardano la cosiddetta "road survey" che contempla il percorso esistente che dall'abitato di Altare raggiunge il parco eolico esistente, la viabilità di

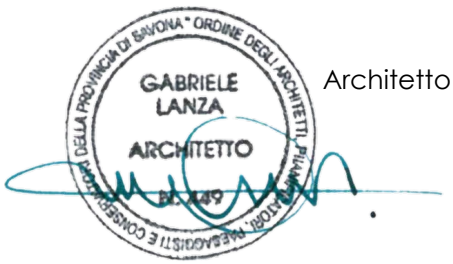
accesso al parco eolico "Forte Baraccone" e la viabilità infraparco, le cui caratteristiche di adeguamento funzionale sono descritte in relazione. Oltre a ciò, la planimetria riporta le ubicazioni dei due aerogeneratori che la AEvento S.r.l. intende installare le cui posizioni restano invariate con limitato slittamento dell'aerogeneratore AE_03 che rimane tuttavia all'interno dell'area che identifica il "sito eolico" secondo definizione. È altresì indicato l'aerogeneratore AE_04 che verrà soppresso in ragione dell'applicazione della normativa di cui al Decreto Semplificazioni bis – DL 77/2021 ed in particolare di quanto definito all'art. 32 commi 3bis, ter, quater. In evidenza anche la viabilità che la società AEvento ritiene utilizzare quale alternativa al percorso approvato in sede di A.U. che resta tuttavia confermato in quanto utilizzato per l'interramento del cavidotto e come strada di transito per i soli mezzi di cantiere limitando in questo modo gli interventi di allargamento previsti nel progetto approvato.

Quanto riportato graficamente nella tavola e sommariamente sopra descritto, risulta meglio dettagliato nella presente relazione che, per paragrafi, delinea gli interventi, le modifiche e adeguamenti contemplati nella variante.

Oltre a quanto sopra, fanno parte della "lista di controllo" anche:

- gli elaborati di cui alla "parte 00" dell'A.U. che vengono allegati in quanto alcune parti vengono richiamate all'interno delle tabelle 8) e 9) del mod. E1 relativamente alla Lista di Controllo per la valutazione preliminare di IMPIANTI EOLICI, al fine di una migliore comprensione di quanto descritto ai vari punti, rimanendo tuttavia invariati nei contenuti nonostante le modifiche previste, integrate invece nelle citate Tavole/elaborati sopra riportati e numerati con prefisso "LC";
- la relazione come richiesta al punto 4 del mod. E1 relativamente alla Lista di Controllo per la valutazione preliminare di IMPIANTI EOLICI, che descrive l'inquadramento territoriale e ambientale del progetto in area vasta ed a livello locale;
- l'atto dirigenziale di Autorizzazione (A.U.) rilasciato dalla Provincia di Savona con Provvedimento Dirigenziale n. 3719 del 24/11/2016 ad oggetto "Comuni di Altare e di Quiliano - Realizzazione e gestione di un parco eolico denominato "Forte Baraccone", ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 387/2003 e degli artt. 28 e 29 della L.R. 16/2008 - Autorizzazione Unica - Conferenza di servizi - Richiedente: ditta AEvento S.r.l..", Provincia di Savona - Settore Direzione Generale - Servizio Procedimenti Concertativi;

oltre alla presente relazione come richiesta al punto 5 del mod. E1 relativamente alla Lista di Controllo per la valutazione preliminare di IMPIANTI EOLICI, che descrive le principali caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali del progetto, la variazione della potenza (MW) complessiva dell'impianto esistente e dei singoli aerogeneratori, con riferimento alle attività in fase di cantiere e in fase di esercizio.



Architetto Gabriele Lanza